

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N._12__DEL_06/02/2025__

SERVIZIO:
TRIBUTI

RESPONSABILE: VANTAGGIATO DOTT. PIERO GAETANO

Oggetto: Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per lo svolgimento del servizio di supporto ed assistenza nella gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative - ditta SO.GE.R.T. SpA - Cig: B4C7BEACD5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'art. 1 del D.L. 193/2016 (convertito con L. 225/2016) ha sancito lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, viene istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

- nel passato gli enti locali, ivi incluso il Comune di Pray, hanno riscosso coattivamente le proprie entrate tramite i concessionari bancari e poi tramite gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia, con lo strumento del ruolo, oggi sono sempre più numerosi gli enti che abbandonano questo strumento per passare alla riscossione tramite ingiunzione di pagamento, con l'intervento di soggetti privati iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, o direttamente con l'impegno dei propri uffici, ovvero attraverso società in house o miste pubblico-privato;

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella legge 21 giugno 2017 n. 96, dispone, al comma 2, che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

Ritenuto che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dal D.L. 193/2016;

Considerata la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n. 118 dei sistemi contabili;

Dato atto, ancora, che lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova normativa relativa alla riscossione coattiva delle entrate comunali come disciplinata dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), art. 1, commi da 792 a 804;

Ritenuto, per quanto esposto, necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

Dato atto che questa amministrazione si è avvalsa della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione -, giusta deliberazione C.C. n° 21 del 24/07/2017;

Considerato che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda il tipo di

entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

Dato atto che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali IMU, la tassa sui rifiuti TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche e mercatali, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali, fino alle entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non paga, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

Evidenziato che da verifiche d'ufficio si rileva, nel corso degli ultimi anni, un sempre maggior mancato gettito (evasione) con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti TARI;

Rimarcato il fatto di non poter in alcun modo incidere sull'operato del concessionario nazionale, né di poter esercitare fattivamente il controllo, che si realizza essenzialmente in sede di presentazione delle domande di discarico per inesigibilità;

Sottolineata l'opportunità, per le motivazioni sopra esposte, di affiancare alla Agenzia delle Entrate, giusta delibera C.C. 21/2017, altro soggetto terzo che possa assicurare supporto ed assistenza agli uffici comunali nella gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative;

Visto l'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997 il quale prevede che:

- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.

Visto l’art. 7, comma 2, lett. gg-sexies del D.L. 70/2011 il quale prevede che, ai fini di effettuare la riscossione coattiva sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 639/1910 “... *il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni*”;

Dato atto che all’interno dell’Ente non è possibile implementare un nuovo ufficio, in gestione diretta, cui attribuire la gestione della riscossione coattiva tramite ingiunzione, per assoluta carenza di personale dotato delle necessarie competenze professionali in materia, tenuto conto inoltre dei vincoli alle assunzioni e della necessità di avere a disposizione in ogni caso uno o più funzionari responsabili della riscossione in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione acquisita ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 112/1999, attualmente non presenti nell’organico dell’Ente;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n. 8460 del 09/04/2010 che afferma il principio di diritto per cui “*dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*”;

Vista la delibera G.C. n. 100 del 17/12/2024 avente per oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento a terzi del servizio di supporto e assistenza agli uffici comunali nell’esecuzione delle attività relative alla riscossione coattiva dei mancati pagamenti delle sanzioni amministrative dell’Ente, presenti e future, in via sperimentale per gli esercizi 2023 e 2024;

Visto l’art. 50 comma 1 lettera b) del D.L. 36/2023 inerente l’affidamento diretto di servizi per importo inferiore ad €. 140.000,00;

Vista l’offerta economica avanzata in data 12/12/2024 prot.n. 5003, dalla Società SO.GE.R.T. SpA, C.F. 05491900634 e P. IVA 01430581213, dalla quale si rileva:

- 1) le prestazioni del servizio di supporto ed assistenza agli uffici comunali nella gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative;
- 2) l’efficacia delle azioni di recupero effettuate in altri Comuni;
- 3) l’iscrizione presso Albo MEF dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento, quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate (art. 53 DLgs 446/1197);

- 4) la titolarità di licenza delle Imprese con Rating di Legalità come previsto dall'articolo 8 del Regolamento adottato dalla Autorità Garante delle Comunicazioni della Concorrenza del Mercato;
- 5) il possesso di Certificazioni di Qualità : ISO 9001:2015; ISO45001:2018; ISO 14001:2015; ISO 27001:2017;
- 6) l'aggio del 4% esclusivamente sugli importi recuperati;**
- 7) la specifica che nessuna ulteriore spesa sarà addebitata dal Comune di Pray** (postali, tabellari e/o su discaricate negative/inesigibili);
- 8) che il servizio posto in essere dalla SOGERT SpA garantisce la più ampia possibilità di riscuotere i crediti grazie in modo particolare all'utilizzo della procedura di pignoramento presso terzi prevista dall'art 72 DPR 602/1973 (cosiddetto pignoramento effettuato su conto corrente, su stipendio, su pensione, su canoni di locazione);

Considerato altresì che, in ossequio alle recenti normative, tutti i versamenti dei debitori saranno veicolati su conto corrente di competenza comunale, escludendo in tal modo ogni maneggio di denaro pubblico da parte dei soggetti privati e che tale modalità permette all'Ente di beneficiare quotidianamente degli incassi, oltre ad avere una maggior contezza e garanzia degli stessi;

Vista la regolarità contributiva della ditta SO.GE.R.T. SpA;

Ritenuto di quantificare, in base al trend relativo agli incassi derivanti dalle riscossioni registrate negli ultimi anni, il valore presunto del servizio (aggio da riconoscere alla Società incaricata) in €. 4.900,00 + IVA di legge;

Visto il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare l'allegata l'offerta economica avanzata in data 12/12/2024 prot.n. 5003, dalla Società SO.GE.R.T. SpA, C.F. 05491900634 e P. IVA 01430581213, dalla quale si rileva:

- 1) le prestazioni del servizio di supporto ed assistenza agli uffici comunali nella gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative;
- 2) l'efficacia delle azioni di recupero effettuate in altri Comuni;
- 3) l'iscrizione presso Albo MEF dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento, quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate (art. 53 DLgs 446/1197);
- 4) la titolarità di licenza delle Imprese con Rating di Legalità come previsto dall'articolo 8 del Regolamento adottato dalla Autorità Garante delle Comunicazioni della Concorrenza del Mercato;
- 5) il possesso di Certificazioni di Qualità : ISO 9001:2015; ISO45001:2018; ISO 14001:2015; ISO 27001:2017;
- 6) l'aggio del 4% esclusivamente sugli importi recuperati;**
- 7) la specifica che nessuna ulteriore spesa sarà addebitata dal Comune di Pray** (postali, tabellari e/o su discaricate negative/inesigibili);
- 8) che il servizio posto in essere dalla SOGERT SpA garantisce la più ampia possibilità di riscuotere i crediti grazie in modo particolare all'utilizzo della procedura di pignoramento presso terzi prevista dall'art 72 DPR 602/1973 (cosiddetto pignoramento effettuato su conto corrente, su stipendio, su pensione, su canoni di locazione);

3) di affidare alla Società SO.GE.R.T. SpA l'incarico per lo svolgimento del servizio di **SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**, presenti e future ed in via sperimentale per gli esercizi 2023 e 2024, a fronte di una spesa presunta complessiva di €. 4.900,00 oltre IVA ;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 5.978,00 sul BdP 2025 come di seguito descritto:

Anno	N. Impegno	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	105	410/2/3	4.900,00	1.078,00	5.978,00

5) di inoltrare copia della presente alla Ditta di cui in oggetto incaricata;

6) di inoltrare copia della presente al SERVIZIO FINANZIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VANTAGGIATO DOTT PIERO GAETANO

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 12_ IN DATA _ 06/02/2025_
DEL SERVIZIO __TRIBUTI__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

VANTAGGIATO DOTT PIERO GAETANO

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____06/02/2025_____

Firma: _____ FUSARO RAG PATRIZIA

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

